



LICEO STATALE "Salvatore Di Giacomo"

Via Marino Falconi, n° 9 | 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

Tel. +39 081 771 21 66 | Fax +39 081 771 21 66

E.mail: naps97000l@istruzione.it | Pec: naps97000l@pec.istruzione.it | Url: <http://www.liceodigiacomo.gov.it>
Codice Meccanografico.: NAPS97000L

Al	Personale Docente, Assistenti Tecnici e A.T.A. del Liceo Statale "Salvatore di Giacomo" LORO SEDI
e	
agli	Studenti del Liceo Statale "Salvatore di Giacomo" ALBI
e	
ai	Detentori della potestà genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli Alunni "Salvatore di Giacomo" ALBI

OGGETTO: *regolamento per la vigilanza degli alunni frequentanti il Liceo Statale "Salvatore di Giacomo" di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)*

Premesso che:

- ✚ il quadro normativo vigente (Testo unico – D. Lgs n° 297/94, art. 10; D.P.R. n° 275/99 artt. 3, 4 e 8; CCNL 2006-09, Codice Civile: artt. 2047 e 2048 – Legge 11 luglio 1980, n° 312), assegna alla Scuola, al Dirigente scolastico ed al Personale Docente ed Ata, ciascuno secondo le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo di affidamento;
- ✚ la giurisprudenza prevede, in particolare, che l'obbligo si estenda dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali dell'Istituto a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5 settembre 1986, n° 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa didattica (cfr. Cass. 28 luglio 1972, n° 2590; Cass. 7 giugno 1977, n° 2342) ed in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4 marzo 1977, n° 894);
- ✚ la Corte dei Conti, sez. III, 19 febbraio 1994, n° 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;

si ritiene doveroso restituire l'ordinamento che segue, teso a marcare il confine di responsabilità connesso alla vigilanza dei minori in oggetto, oltre il quale si configura l'ipotesi di *culpa in vigilando*, che il suindicato assetto normativo pone in capo al personale scolastico.

Accoglienza e vigilanza

In ossequio all'art. 29, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Peraltro, si rammenta che in forza dello stesso C.C.N.L. 2006/2009, i collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali d'Istituto con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico e degli studenti.

Durante l'orario di servizio in classe non è consentito ai Professori allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli gli studenti, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari, il Professore affida gli studenti al collaboratore scolastico del piano, che provvede temporaneamente alla loro sorveglianza.

Sostituzioni di docenti assenti

Considerato che la vigilanza e la tutela degli alunni sono prioritari rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica, in caso di assenza di un Professore ed in mancanza di disponibilità di altri Professore, si procederà al frazionamento della classe, assegnando gruppi di studenti a Professore già impegnati in altra classe, nel rispetto della capienza massima dell'aula.

I docenti collaboratori del Dirigente o, in loro assenza, il Professore presente con maggiore anzianità di servizio, dà disposizioni per la corretta esecuzione di tale direttiva.

Cambio aula al termine dell'ora di lezione

I Professore avranno cura di effettuare il cambio d'aula nel tempo più breve possibile per evitare di lasciare gli alunni privi della doverosa vigilanza.

Spostamento studenti in palestra/laboratori

Gli studenti devono attendere nell'aula l'arrivo del Professore ed in nessun caso devono raggiungere la palestra e/o i laboratori senza essere accompagnati dal docente in servizio, il quale sin dalla prima ora preleverà gli studenti nella loro aula e li riaccompagnerà nella loro aula al termine delle attività svolte in palestra e/o nei laboratori, prima dell'inizio dell'ora successiva.

Colloqui con i familiari, ovvero i Detentori della potestà genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero i Affidatari degli studenti

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti ai propri minori, i Detentori della potestà genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero i Affidatari degli

studenti possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza del pubblico.

I Professori non possono convocare e ricevere i familiari degli studenti durante l'orario di servizio in classe. A nessun familiari, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.

I colloqui devono svolgersi esclusivamente nei locali all'uopo predisposti in sede centrale e nella sede di Volla.

Compresenza con Esperti

Qualora sia prevista in orario curricolare la presenza di estranei in qualità di “esperti”, a supporto dell'attività didattica, tali “esperti” permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all'intervento didattico. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l'esperto per tutta la durata dell'intervento.**

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Fabrizia LANDOLFI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa
connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa